SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: **Procedura negoziata per l'affidamento del "servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del progetto esecutivo di collettamento acque fognarie chiaiano camaldoli – collettore via casaputana e cupa fragolara e rifunzionalizzazione vasca tirone" nel comune di napoli (na) da effettuarsi da parte di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea uni cei en iso/iec 17020 o da soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità.**

CIG: 72747322C2 CUP: I68F11000050001

1. OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto del presente affidamento è il Servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito anche Codice degli Appalti, del progetto esecutivo di Collettamento acque fognarie Chiaiano Camaldoli – collettore via Casaputana e Cupa Fragolara e rifunzionalizzazione vasca Tirone".

Ai sensi del citato 26 del Codice dei Contratti la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nell'attività progettuale precedente.

La verifica, sulla base dei criteri indicati dal comma 4, della citata norma dovrà accertare in particolare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità delle opere.

L'Affidatario, nell'ambito delle attività ricomprese nel presente incarico, sulla base degli elementi acquisiti nell'attività di verifica, dovrà fornire specifiche expertise al RUP, se richieste, nell'ambito del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse.

La suddetta verifica dovrà, inoltre, accertare il recepimento delle prescrizioni emesse dai vari Enti nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto.

Tutte le attività sopraindicate sono meglio specificate e dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di affidamento, allegati alla documentazione di gara nonchè al presente contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

2. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO ED ELABORATI

Le attività affidate dovranno essere svolte nel rispetto di quanto specificamente prescritto e secondo le modalità riportate nel citato Capitolato Tecnico.

E' a carico dell'Affidatario, prima della esecuzione delle attività, l'acquisto di quanto è necessario e ogni altro onere per svolgere il servizio a perfetta regola d'arte.

Prima dell'avvio delle attività dovranno essere fornite al Responsabile del Procedimento nonchè Direttore dell'Esecuzione del Contratto le schede indicative delle caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata per ogni determinazione che riterrà utile adottare.

Nell'espletamento dell'incarico l'Affidatario si impegna ad effettuare il servizio a Suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla manodopera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti.

Resta inteso che qualora l'Affidatario abbia formulato proposte migliorative le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Sogesid S.p.A..

3. DURATA E PENALI

Le prestazioni dovranno essere ultimate entro i termini stabiliti dal Capitolato tecnico all'articolo 9 rubricato "Termini di esecuzione". Il mancato rispetto dei predetti termini, così come scadenzati nel citato articolo 9 del Capitolato tecnico, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille), da calcolarsi sull'importo contrattuale e fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

Ferma restando l'applicazione della predetta penale, la Stazione Appaltante avrà comunque la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

L'applicazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale comporterà la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Sogesid S.p.A., anche tramite posta elettronica.

In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni, Sogesid S.p.A. procederà all'applicazione delle penali di sopra indicate. E' fatto salvo il diritto di Sogesid S.p.A. al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Nel caso di reiterati inadempimenti, Sogesid S.p.A. diffiderà a rispettare gli impegni contrattuali ai sensi dell'art. 1454 c.c.. Qualora l'affidatario, nel tempo massimo di 15 (quindici) giorni, non provvederà ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, Sogesid S.p.A. avrà il diritto di attivare la garanzia prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per coprire gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento e avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, oltre al diritto di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale fino al massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto.

Nel caso di applicazione delle penali, la Sogesid S.p.A. provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Sogesid S.p.A. per cause di forza maggiore non imputabili all' affidatario.

4. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che sarà riconosciuto all'Affidatario per le attività di cui al precedente art. 1, tenuto conto del ribasso del _____% offerto sull'importo posto a base di gara pari ad € 69.302,80 (Euro sessantanovemilatrecentodue/80) oltre IVA, ed oneri previdenziali come per legge, ammonta complessivamente ad € _____ (Euro _____), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti.

Le attività si intendono affidate a corpo e sono compresi nel prezzo tutti gli adempimenti, gli oneri e le alee a carico dell'Affidatario per la esecuzione a perfetta regola d'arte delle stesse.

Resta inteso che l'Affidatario si obbliga al rispetto di quanto dichiarato con nota del _____ recante le giustificazioni fornite in sede di procedimento di verifica dell'anomalia.

5. MODALITA' DI PAGAMENTO – OBBLIGHI EX LEGE N. 136/2010 E S.M.I.

Il corrispettivo di contratto sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture su cui dovranno essere riportati il CIG e il CUP indicati in calce al presente contratto.

I pagamenti avverranno con le modalità di seguito indicate.

- il 20% dell'importo alla consegna del primo rapporto di verifica;
- il 70% dell'importo alla consegna del rapporto conclusivo di verifica;
- il 10% dell'importo alla consegna dei lavori all'affidatario e comunque entro sei mesi dalla data del rapporto conclusivo di verifica.

Gli importi dovuti saranno liquidati entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture stesse e previa verifica da parte della Stazione Appaltante dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché previa acquisizione del D.U.R.C. aggiornato.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall'Affidataria, come di seguito meglio indicato.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997 e s.m.i., non è dovuta alcuna anticipazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l'Affidatario ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Con la sottoscrizione della presente lettera d'incarico l'Affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegna a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori e subcontraenti nonché a dare notizia alla Sogesid S.p.A. ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto

disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'immediata risoluzione dell'affidamento.

6. ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Le attività dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di affidamento.

L'Affidatario dovrà assicurare l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione alle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Affidatario è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito all'esecuzione delle attività nonché per ogni fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione delle stesse. Pertanto, la Sogesid S.p.A. è manlevata da ogni responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, a quello dell'Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività.

L'Affidatario si impegna, su richiesta della Sogesid S.p.A. ed entro il congruo termine dalla medesima fissato, al rifacimento di quanto non eseguito secondo le modalità prescritte, restando salvo il diritto della stessa al risarcimento degli eventuali danni.

Nel caso in cui l'Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Sogesid S.p.A. siano difformi ai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all'esecuzione del servizio cui le eccezioni si riferiscono.

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Affidatario e la Sogesid S.p.a. nell'applicazione del contratto non conferisce all'Affidatario alcun diritto a sospendere o ritardare l'esecuzione delle attività affidate, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell'ultimazione delle stesse.

7. RISERVATEZZA, PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E CONSEGUENTI RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento divenga noto, in conseguenza od in occasione della esecuzione della attività affidate; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Sogesid S.p.A..

Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore (l. 633/1941 e s.m.i.) garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di rnorme e regolamenti per l'uso e la diffusione di opere protette.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente incarico l'Affidatario si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti nonché della fedeltà delle rilevazioni.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nel successivo art. 14.

8. NORMATIVA ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE; PATTO DI INTEGRITÀ

Il venire meno, nel corso dell'affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ovvero l'acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad esito delle verifiche eseguite dalla Prefettura comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo art. 14.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i. l'Affidatario, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha reso la dichiarazione in merito alla insussistenza/sussistenza tra il titolare, gli amministratori, i soci e i dipendenti del medesimo ed i dirigenti e/o i dipendenti della Sogesid S.p.A. di rapporti di parentela o di affinità.

La Sogesid S.p.A. si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla sottoscrizione ed all'esecuzione della presente lettera di incarico sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

L'Affidatario è, inoltre, tenuto al rispetto del Patto di Integrità sottoscritto con la Sogesid S.p.A., quale strumento idoneo ad assicurare la legalità, la trasparenza e correttezza sia nel corso della stessa che in sede di esecuzione del presente contratto, garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. La violazione del predetto Patto comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

9. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 E S.M.I. E DEL CODICE ETICO

La Sogesid S.p.A. è dotata di un modello idoneo a prevenire reati nonché di un Piano di prevenzione della corruzione e di un Codice Etico, entrambi parti integranti e sostanziali del citato modello e pubblicati sul sito aziendale, cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società stessa.

Pertanto, con la sottoscrizione dell'incarico, l'Affidatario si impegna al rispetto del Modello e relativi allegati e del Codice Etico della Società e dei principi in essi contenuti.

La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dell'incarico, fermo restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

Qualsiasi comunicazione attinente ad eventuali responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. potrà essere effettuata al seguente indirizzo: "Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., Sogesid S.p.a." via Calabria n. 35, 00187 Roma. Potrà, altresì, essere utilizzato il numero di fax 06/42082405 e/o il seguente indirizzo di posta elettronica: organismodiviglianza@sogesid.it; organismodivigilanza@pec.sogesid.it.

Verrà assicurata la riservatezza nonché l'anonimato su ogni notizia pervenuta al predetto Organismo.

10. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento.

L'informativa completa di cui all'art. 13 del citato D.Lgs. è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, e forma parte integrante e sostanziale del presente incarico.

11. INCEDIBILITA' DEI CREDITI E DIVIETO DI SUBAPPALTO NONCHÉ DI CESSIONE ANCHE PARZIALE DEL CONTRATTO

E' espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, c.c. ed è vietata la cessione (nonché il subappalto) dello stesso, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

12. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Si informa che la Sogesid S.p.A., in data 17 aprile 2012, ha sottoscritto con la Prefettura di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli e l'ANCI Campania il "Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici" a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società stessa, nonché i subappaltatori ed i subfornitori, assumendo nei confronti degli affidatari e dei subappaltatori e/o subfornitori tutti gli obblighi di vigilanza e controllo ivi contenuti, al fine di garantire il rispetto delle norme nonché degli strumenti di tutela e prevenzione per perseguire e garantire il preminente interesse pubblico alla legalità e trasparenza nella lotta alla repressione del fenomeno delle infiltrazioni criminali.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario si impegna al rispetto del suddetto documento, allegato alla documentazione di gara e che forma anch'esso parte integrante e sostanziale del ancorchè non materialmente allegato, e dei principi in esso contenuti.

Più in particolare, con la sottoscrizione della presente contratto l'affidatario si impegna ad accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ., le clausole contenute nel Protocollo di Legalità, che andranno singolarmente sottoscritte secondo le modalità ivi indicate e trasmesse alla scrivente Società contestualmente alla restituzione dello presente sottoscritta per accettazione.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità e posti a carico dell'Affidatario comporterà ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dell'incarico, ferma restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

13. CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, le attività oggetto del presente incarico devono essere realizzate in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le stesse ed, in ogni caso, in conformità

alle Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio da parte della Sogesid S.p.A. delle conformità ai suindicati standard l'Affidatario è tenuto a:

- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura delle attività oggetto di affidamento che la Sogesid S.p.A. ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del citato appalto;

- fornire, su richiesta della Sogesid S.p.A. ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura delle attività oggetto di affidamento;

- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard condotte dalla Sogesid S.p.A. o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa;

- intraprendere, o far intraprendere da fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Sogesid S.p.A., nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

- dimostrare, tramite idonea documentazione fornita alla Sogesid S.p.A., che le clausole sono rispettate nonché a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

A tal fine l'Affidatario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al questionario allegato al presente contratto (All. A), che dovrà essere compilato e trasmesso alla Stazione Appaltante contestualmente alla restituzione dello stesso sottoscritto per accettazione. Con la sottoscrizione del presente contratto e dell'allegato questionario l'Affidatario si impegna al rispetto degli obblighi ivi previsti.

La violazione delle presenti clausole contrattuali darà luogo all'automatica risoluzione del rapporto di cui ai sensi dell'art. 1456 c.c. e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste all'articolo 14 del presente contratto.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il rispetto degli impegni assunti con l'accettazione dell'affidamento costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui ai punti 5 (Modalità di pagamento – Obblighi ex Lege 136/2010 e s.m.i.), 7 (Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguenti responsabilità dell'Affidatario), 8 (Normativa Antimafia ed Anticorruzione; Patto di Integrità), 9 (Rispetto del Modello di organizzazione, gestione controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico) e 12 (Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici) e 13 (Conformità a standard sociali minimi), darà luogo alla automatica risoluzione del rapporto di cui ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Nel verificarsi la risoluzione la Sogesid S.p.A. escuterà, in primo luogo, la fideiussione e, inoltre, tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara nonché gli importi che a titolo di penale la Sogesid S.p.A. dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento alle prestazioni.

15. QUALITA'

Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico l'Affidatario accetta integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dalla Sogesid S.p.A. secondo le proprie procedure aziendali redatte in conformità agli standard ISO 9001:2015.

Nello spirito di rendere massima la possibilità di ottenere risultati coerenti con gli obiettivi individuati dalla Sogesid S.p.A. l'Affidatario garantisce l'esecuzione diligente delle attività affidate secondo le modalità operative illustrate dal proprio sistema qualità, oggetto di controllo da parte della Sogesid S.p.A. secondo quanto sopra riportato, o dal sistema qualità Sogesid che dovrà essere richiesto ufficialmente prima dell'inizio delle suddette attività.

16. FATTURAZIONE

Al fine di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi, La invitiamo a riportare sulla fattura i seguenti dati essenziali: CIG, CUP, Codice di Commessa, oggetto della fatturazione, riferimento contratto di affidamento, documenti fiscali, eventuali documenti che l'hanno originata, domicilio bancario, relative coordinate e IBAN.

17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti convengono di comune accordo che la risoluzione di eventuali controversie inerenti il presente incarico sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

18. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si rappresenta che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 111, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Responsabile del Procedimento, ing. Claudio Gramaccioni.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Enrico Biscaglia